

Tabella 67 - Provincia Autonoma di Trento. Analisi storica delle categorie di disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (F81, F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F81.8, F81.9)

Anni scolastici	Primaria	Sc. sec. 1° gr.	Sc. sec. 2° gr.	Form. prof.le
2006/2007	99	151	18	100
2007/2008	98	139	18	105
2008/2009	107	132	21	116
2009/2010	94	152	28	119

descrizione categorie

F81 disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

F81.0 disturbo specifico della lettura

F81.1 disturbo specifico della computazione

F81.2 disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F81.3 disturbi misti delle capacità scolastiche

F81.8 altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F81.9 disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Tabella 68 - Provincia Autonoma di Trento. Risorse - docenti istruzione

Tabella risorse istruzione	Alunni certificati	Insegnanti specializzati	Facilitatori udito/vista	Cattedre b.e.s:
Anno scolastico 2006/07	1153	545	40	
Anno scolastico 2007/08	1152	544	42	20

Anno scolastico	alunni iscritti	alunni h	% al. h/iscritti
2006	57400	1153	2,01

Tabella analisi sistema istruzione	Alunni iscritti	Alunni certificati	% alunni cert./alunni iscritti	Docenti speciali	Facil.ri vista/udito	Rapporto alunni certificati/insegnanti e facilitatori
a. s. 2006/07	59.728	1153	1.93	545	40	1,97
a. s. 2007/08	60.676	1152	1.90	544	42	1.96

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Tabella 69 - Provincia Autonoma di Trento. Scuola infanzia provinciali ed equiparate dati alunni- docenti relativi all'anno scolastico 2005/ '06

	Alunni iscritti	Alunni h	% al. h/iscritti	Posti assegnati	Rapporto Ins sost./al. h
Scuole provinciali	5.752	79	1.4	114 72 a tempo pieno 42 a tempo parziale	1.4
Scuole equiparate	9.960	104	1.0	136 88 a tempo pieno 48 a tempo parziale	1.3
Totale	15.734	183	1,2	250	1.35

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Tabella 70 - Provincia Autonoma di Trento. Dati alunni-docenti relativi all'anno scolastico 2006/07

	Alunni iscritti	alunni h	% al. h/iscritti	posti assegnati	rapporto al. h/ins. sost.
Scuole provinciali	5.784	81	1.04	113 insegnanti 72 a tempo pieno 41 a tempo parziale	1,4

Scuole equiparate	9.773	104	1.01	126 insegnanti 85 a tempo pieno 41 a tempo parziale	1,2
Totale scuole dell'infanzia	15.557	185	1.25	239 insegnanti 157 a tempo pieno 82 a tempo parziale	1.03

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Tabella 71 - Provincia Autonoma di Trento. Dati alunni- docenti relativi all'anno scolastico 2007/ '08

	Alunni iscritti	Alunni h	% al. h/iscritti	Posti assegnati	Rapporto ins. sost./ al. h
Scuole provinciali	5.926	91	1.04	121 insegnanti 76 a tempo pieno 45 a tempo parziale	1.03
Scuole equiparate	9.934	129	1.00	159 insegnanti 117 a tempo pieno 42 a tempo parziale	1.02
Totale scuole dell'infanzia	15.860	220	1.02	280 insegnanti 193 a tempo pieno 87 a tempo parziale	1,25

Fonte: Provincia Autonoma di Trento

Rimane costante l'impegno nell'esame e attuazione concreta da parte delle scuole di modelli e "buone prassi" per l'intervento sia metodologico-didattico sia organizzativo che permetta di rilevare la presenza di difficoltà di apprendimento e sviluppo dei bambini e di supportare i processi di presa in carico. Particolare attenzione è posta all'aspetto della rilevazione il più possibile precoce, che permette l'attivazione di interventi educativo-didattici e riabilitativi che prevengano l'emergere e il consolidarsi di difficoltà.

È stata avviata anche un'attività di ricerca per comprendere i fattori che influenzano la costruzione di contesti inclusivi in relazione a casi di disagio e per mettere in luce le rappresentazione del disagio da parte degli operatori, con l'obiettivo di pervenire alla delineazione di linee di intervento sui contesti.

I Gruppi di lavoro interdisciplinari (Glh), che si costituiscono in collaborazione tra scuole e diversi distretti sanitari dislocati sul territorio provinciale per monitorare le situazioni di bambini con disabilità, sono impegnati in un continuo lavoro per potenziare il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti appartenenti a Scuola e Servizio Socio-Sanitario. Per meglio approfondire le questioni riferite ai rapporti istituzionali tra scuola e servizi specialistici di riferimento, dato anche il progressivo incremento di presenza nelle scuole dell'infanzia della provincia di bambini con problematiche evolutive di varia natura, si è dato avvio ad un'indagine territoriale centrata su tre aspetti:

- presenza di bambini in situazione di disabilità o disagio;
- stato di attuazione e organizzazione delle relazioni istituzionali tra scuole e soggetti preposti ad interventi riabilitativi (vedi Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari)
- problematiche e diagnosi sanitarie per le quali viene maggiormente richiesta l'assegnazione delle risorse aggiuntive.

L'analisi dei dati emersi intende essere punto di partenza per una riflessione congiunta tra la scuola e i servizi specialistici sulle modalità di presa in carico delle situazione di disabilità e disagio per tracciare proposte di possibile miglioramento dei processi di integrazione.

Per facilitare il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria è in uso nelle scuole il Pei (Progetto educativo individualizzato) con una sezione appositamente riservata alle notizie/ comunicazioni essenziali per raccordare i progetti di intervento. La continuità educativa è inoltre favorita da progetti "ponte", che si attuano, sia nelle modalità ordinarie di scambio tra ordini scolastici, sia attraverso soluzioni organizzative che permettono processi di accompagnamento. Nel piano formativo rivolto agli insegnanti è stata potenziata l'offerta di percorsi che mettono a tema la costruzione di progetti educativo/didattici orientati alla differenziazione, all'individualizzazione e all'osservazione di bisogni e potenzialità dei bambini, ciò per sviluppare competenze professionali solide anche nella presa in carico di situazioni di disabilità.

INTEGRAZIONE UNIVERSITARIA - ATTIVITÀ E SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Il Servizio Disabilità, nato nel 1993 come attività di accompagnamento e inserimento degli studenti disabili all'interno del più vasto servizio agli studenti e laureati offerto dall'Università di Trento, è gestito dall'ottobre 1999 dall'Opera Universitaria.

Il Servizio sovrintende all'organizzazione e allo svolgimento di tutti i servizi istituzionali, a carattere generale e individuale, previsti dall'Opera e dall'Università, con l'obiettivo di favorire il protagonismo e l'autonomia degli studenti disabili e di armonizzarli con le oggettive difficoltà del percorso universitario.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17, a questo obiettivo sono stati chiamati a partecipare, per ogni Facoltà, anche dei docenti, delegati del Preside, con il compito di facilitare gli studenti disabili nelle questioni riguardanti la didattica.

Dall'anno accademico 1999/2000, cioè da quando l'Opera è subentrata all'Università nella gestione del settore, sono stati potenziati i servizi che già l'Università offre agli studenti disabili. Tutti i servizi sono accessibili agli studenti con disabilità, previa richiesta all'ufficio. Tutte le matricole possono, al momento dell'iscrizione, utilizzando la modulistica predisposta, segnalare le proprie difficoltà.

Il servizio d'accompagnamento viene fornito con la collaborazione di studenti universitari "150 ore", selezionati con uno specifico bando, e di 4 volontari del servizio civile nazionale e volontari europei partecipanti al programma "Gioventù in azione". Periodicamente i servizi sono aggiornati e potenziati in base alla collaborazione e alle segnalazioni che gli studenti forniscono all'Ente.

Riportiamo di seguito le principali attività svolte ed i servizi attivati.

Accoglienza. Il Servizio Disabilità fornisce una consulenza di Orientamento alla scelta della prosecuzione degli studi e un'informazione sulle attrezzature per disabili predisposte da tutti gli atenei italiani. È possibile visitare le strutture per disabili dell'Ateneo trentino e prendere preventivi contatti con i docenti referenti della disabilità, nelle singole facoltà.

Accompagnamento. L'accompagnamento degli studenti è garantito dai volontari del Servizio Civile, dai volontari europei e dagli studenti universitari con contratto "150 ore". L'accompagnamento copre le seguenti prestazioni:

- accompagnamento a lezione e ritorno;
- cambi aule e pranzi nei ristoranti universitari;
- accompagnamento e assistenza in aula studio o laboratorio;
- accompagnamento per l'espletamento degli esami;
- accompagnamento per colloqui con docenti;
- accompagnamento in biblioteca;
- pratiche di segreteria;

- iscrizioni ad esami;
- prenotazioni ricevimento docenti;
- reperimento testi e dispense;
- disponibilità, per non vedenti, di un tandem per trasferimenti urbani;
- vita sociale/tempo libero in particolare con i volontari del Servizio Civile.

Sostegno alla didattica. Delegati di Facoltà per la disabilità. In tutte le Facoltà è disponibile un docente delegato per i problemi didattici legati alla disabilità. È una presenza importante perché punto di riferimento e consulenza per tutti gli studenti con disabilità che possono incontrare difficoltà di ordine didattico (ad es. modalità per il superamento degli esami, predisposizione di programmi di studio individualizzati, mediazione e confronto con altri docenti della Facoltà, ecc.).

Tutorato specializzato. È possibile, con domanda motivata e concordata con il delegato di Facoltà, richiedere un tutorato specializzato per la preparazione di esami che presentano particolari difficoltà, in relazione alla disabilità dello studente.

Biblioteca. In tutte le sedi di biblioteca sono previsti, nelle sale di lettura, posti riservati facili da raggiungere. Ci sono postazioni PC dotate di programmi appositi per ipovedenti e regolabili in altezza per disabilità di tipo motorio.

Disabilità visiva. Presso il presidio informatico della Facoltà di Sociologia (dott. Lissandrini) è disponibile lo scanner per disabili visivi. Il testo letto può essere utilizzato nelle seguenti modalità:

- ascolto tramite sintesi vocale;
- registrazione su cassetta audio;
- invio al PC per la lettura tramite barra Braille e registrazione su cd;
- invio al PC e stampa tramite stampante Braille in dotazione.

Presso la sala di lettura di via Prepositura 48 a Trento sono disponibili:

- un p.c. con software di ingrandimento caratteri e sistema di sintesi vocale che guida l'utente;
- una barra braille collegata al PC, che permette la lettura di tutto quello che appare sullo schermo;
- un lettore di testi da scanner, con sintesi vocale installata su pc;
- un lettore di testi da scanner, con sintesi vocale autonomo e portatile;
- un video-ingranditore autofocus a colori per la lettura di testi e la visione d'immagini.

Disabilità uditiva. A richiesta, per sostenere gli esami ed incontrare i docenti, è offerto il servizio di traduzione Lis (Lingua italiana dei segni).

Prestito PC. Sono disponibili, su prenotazione e per periodi limitati, personal computer con caratteristiche di leggerezza ed affidabilità.

Riduzione tasse. Gli studenti con invalidità uguale o superiore al 66% hanno diritto all'esonero totale delle tasse universitarie e della tassa provinciale per il diritto allo studio per tutto il ciclo di studio, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare. Gli studenti devono richiedere tale beneficio al momento dell'iscrizione all'Università.

Borse di studio. La borsa di studio è assegnata agli studenti in possesso dei requisiti di condizione economica e merito indicati nell'annuale bando pubblicato dall'Opera Universitaria. La condizione economica viene valutata attraverso l'Icef, in analogia con tutti gli altri studenti.

Per quanto riguarda il merito sono previste specifiche valutazioni che tengono conto delle

oggettive difficoltà in relazione alla disabilità. Tali difficoltà sono valutate con i docenti referenti delle singole facoltà. Ulteriori informazioni sono contenute nel Bando predisposto annualmente dall'Opera Universitaria e sono disponibili presso l'Ufficio Disabilità.

Alloggi personalizzati. L'Opera Universitaria mette a disposizione degli studenti con disabilità posti alloggio rispondenti alle varie esigenze. Posti letto attrezzati sono disponibili presso lo studentato di San Bartolomeo e presso la residenza Brennero. In centro città, in collaborazione con l'ITEA (Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa), sono disponibili due alloggi accessibili, ristrutturati e dotati di tecnologie domotiche, con l'intento di offrire agli studenti disabili la possibilità di effettuare un'esperienza di vita autonoma. Le richieste vanno segnalate all'Ufficio Disabilità.

Servizio help. Il servizio Help si rivolge agli studenti disabili alloggiati nelle strutture dell'Opera Universitaria e ha l'obiettivo di fornire un punto di ascolto raggiungibile sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. Per qualsiasi emergenza legata alla residenzialità è possibile contattare il numero 329 6005322.

Nell'eventualità di guasti alle strutture la segnalazione verrà immediatamente trasmessa all'ufficio tecnico: in casi di particolare necessità è inoltre possibile chiedere l'arrivo in loco di un addetto all'assistenza.

Mobilità. Treni: La Stazione Ferroviaria Trenitalia di Trento garantisce un servizio di accoglienza per le persone con disabilità: salita e discesa assistita con personale e attrezzature dedicate.

Autobus: Sono state realizzate nuove linee attrezzate del trasporto pubblico urbano dalla Trentino Trasporti SpA e i Comuni di Trento e di Rovereto stanno predisponendo alcune fermate accessibili costantemente

Trasporto personalizzato: Esiste un Servizio di Trasporto Provinciale e accompagnamento definito MuoverSì offerto anche a studenti universitari disabili non residenti in Trentino, purché iscritti all'Università di Trento

Periodi di studio all'estero. Mobilità internazionale: L'Unione Europea promuove la parità di accesso ad un'istruzione di qualità e all'apprendimento permanente, consentendo ai disabili di partecipare pienamente alla vita sociale e migliorare la loro qualità di vita.

Ciò ha permesso a programmi comunitari settoriali, come il Lifelong Learning Programme Erasmus o Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci, di favorire gli studenti affetti da disabilità nel realizzare periodi di studio e/o tirocinio presso atenei e/o imprese all'estero, grazie all'erogazione di contributi specifici assegnati sulla base della percentuale di disabilità e di eventuali esigenze particolari.

Gli Uffici della Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale sono disponibili a fornire informazioni dettagliate circa la documentazione da presentare in sede di candidatura ai programmi europei e le procedure da seguire gestendo, congiuntamente all'Ufficio Disabili dell'Opera Universitaria ed all'ente di destinazione, eventuali esigenze specifiche legate alla disabilità, al fine di rendere la mobilità all'estero un'esperienza unica da un punto di vista sia accademico che personale.

Orientamento al lavoro. Il servizio è dedicato ai laureandi/laureati dell'Università di Trento che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. In particolare è possibile: richiedere una consulenza personalizzata, volta a favorire la progettazione del percorso di carriera; partecipare a incontri in piccoli gruppi sul curriculum vitae e la lettera di motivazione, sul

colloquio di selezione e sui contratti di lavoro; incontrare responsabili aziendali per conoscere uno specifico settore professionale e le figure che vi operano.

I laureati iscritti al servizio inoltre ricevono periodicamente una newsletter con l'indicazione delle principali offerte di lavoro promosse dalle aziende che collaborano con l'Ateneo.

Servizio di consulenza psicologica. Il Servizio di Consulenza Psicologica è un progetto al servizio delle studentesse e degli studenti universitari nato dalla collaborazione tra Università di Trento e Opera Universitaria. È uno spazio di ascolto e di sostegno per gli studenti, durante gli anni di Università, volto alla prevenzione e alla gestione di problematiche di tipo psicologico.

In tale contesto, gli studenti con disabilità possono trovare momenti di ascolto e di supporto psicologico individuale durante il percorso universitario e incontri di gruppo sulle difficoltà, le motivazioni ed i disagi legati allo studio e alla vita universitaria (ansia d'esame, problemi di convivenza, comunicazione interpersonale).

Il Servizio per rispondere al bisogno di relazioni dello studente con disabilità, organizza, inoltre, seminari e gruppi di formazione su temi che riguardano l'affettività, le relazioni, la sessualità.

FORMAZIONE E LAVORO

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Le linee di intervento previste dall'Agenzia del Lavoro per favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili e/o svantaggiate – tra cui rientrano anche soggetti con certificazione prevista dalla Legge 104/1992 – sono contenute nei documenti relativi agli Interventi di Politica del Lavoro, adottati dalla Giunta provinciale con proprie deliberazioni negli anni. La sezione che riguarda le iniziative a favore di questi soggetti è quella relativa all'Obiettivo 4 "Promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili e esposte a rischio di esclusione sociale", di seguito riportato integralmente.

L'Agenzia del Lavoro interviene a supporto dell'integrazione lavorativa di persone disabili ed esposte a rischio di esclusione sociale mediante le Azioni previste dal presente obiettivo. A coordinamento e supporto delle attività di raccolta delle informazioni nella fase preliminare, contestuale e successiva all'inserimento lavorativo dei soggetti interessati agli interventi di cui alle successive Azioni 7 e 8, l'Agenzia del Lavoro istituisce un apposito Gruppo Tecnico.

Il Gruppo Tecnico, oltre allo svolgimento dei compiti conferiti all'Agenzia dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1353 dd. 02/06/2000 e n. 3016 dd. 13/11/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni relative a "Disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n.68", si pone come punto di riferimento per la conoscenza ed approfondimento della storia personale, familiare e lavorativa del soggetto, al fine di valutare la fattibilità di un determinato percorso di inserimento lavorativo, indicandone i tempi, i modi e gli strumenti ottimali al suo conseguimento. L'utenza di riferimento è individuata nella seguente:

- utenza con diritto al collocamento mirato in base alla Legge 68/99;
- utenza con certificazione L. 104/1992;
- utenza svantaggiata e/o disabile, anche con prevalente patologia psichiatrica,

soggetta ad esclusione sociale o con oggettive difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro.

Il supporto consulenziale del Gruppo Tecnico riguarda le seguenti aree di intervento.

1. Consulenza sull'orientamento. Lo scopo dell'orientamento è quello di sostenere il soggetto in una fase della vita in cui il cambiamento diventa un elemento fondante e necessario perché si possa avviare un percorso di inserimento lavorativo, dove le aspettative e le motivazioni possano trovare spazio in un progetto di vita che trova la propria estrinsecazione nel momento della scelta lavorativa.

L'Azione dovrà tener conto delle pregresse esperienze formative e/o lavorative nonché di tutte le informazioni che possono essere fornite dai competenti servizi territoriali. È un momento di approfondimento conoscitivo dell'utente da condurre anche con l'utilizzo di tecniche psicologiche sia ad indirizzo clinico che cognitivo, allo scopo di fornire un'osservazione specialistica.

2. Consulenza nei percorsi di "apprendimento lavorativo" Per tale fase vi è la necessità di un supporto consulenziale intensivo, che sappia riconoscere e rispettare i tempi maturativi di ogni singolo soggetto, dando spazio alla consapevolezza di sé, intesa come capacità di assunzione di ruoli adulti e quindi in grado di tollerare eventuali insuccessi, riuscendo ad "apprendere dall'errore".

Sostenere la formazione, sia in aula che in sede lavorativa, per valutare e conoscere i tempi di apprendimento e i percorsi maggiormente favorevoli alla crescita professionale, che sappiano essere contemporaneamente attenti allo sviluppo della personalità e all'acquisizione di nuovi compiti e/o ruoli lavorativi.

3. Consulenza psicologica in fase di avvio e/o di mantenimento del rapporto di lavoro. In tale fase si focalizza la necessità di un sostegno per quei soggetti le cui difficoltà sembrano essere più consistenti nell'area relazionale e che quindi vivono il percorso di inserimento lavorativo come una "minaccia" alla propria stabilità psicologica, in quanto l'avvio di un'attività lavorativa comporta la necessità di saper affrontare un mondo relazionale nuovo, in cui la componente emotiva viene a galla in modo preponderante, determinando l'inserimento stesso.

Viene offerto un sostegno psicologico all'utente e/o alla famiglia che si caratterizza per l'essere mirato all'ambito lavorativo. Esso potrà essere rivolto al singolo o a gruppi di persone.

4. Consulenza nella gestione di utenza con prevalente patologia psichiatrica. Vista la necessità di creare una solida rete fra Servizi per la gestione della transizione al lavoro dei soggetti che presentano problematiche psichiatriche, il Gruppo Tecnico dà la propria consulenza affinché tra i Centri per l'impiego, le aziende e i Servizi territoriali competenti, si concertino modalità condivise ed omogenee di progettazione e programmazione dei percorsi di inserimento lavorativo per questa tipologia di utenza.

Tale fase consulenziale necessita di un'attenzione peculiare nella individuazione degli interventi al fine di favorire i processi di crescita ed apprendimento lavorativo degli utenti con patologia psichiatrica, certificata e non.

5. Consulenza per l'individuazione di soluzioni organizzative ed ergonomiche idonee all'inserimento lavorativo. Lo scopo è quello di aumentare l'adattabilità del lavoratore ai requisiti richiesti dalle aziende, offrendo a queste ultime gli strumenti per migliorare la propria organizzazione produttiva (es. analisi del mansionario, bilancio delle competenze,

individuazione di mansioni idonee, adattamento del posto di lavoro e delle modalità di trasmissione delle conoscenze procedurali relative all'espletamento di una particolare mansione, modifiche dei ritmi e/o dell'orario di lavoro, ecc.).

Maggiore è la conoscenza della realtà aziendale (clima aziendale), intesa come capacità tra l'altro di accogliere una persona che presenta delle limitazioni e/o difficoltà, e maggiore è la probabilità che l'intervento di inserimento lavorativo sappia rispettare le reciproche necessità, sia professionali che di relazione.

Al Gruppo Tecnico spetta inoltre il compito di monitorare l'andamento dei percorsi individuali di inserimento mirato e alla loro conclusione, attuare una verifica dei risultati raggiunti.

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI DISABILI INSERITI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE 12.3.1999, N. 68

Ai sensi del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, l'Agenzia del Lavoro attua la legge 12 marzo 1999, n. 68. La nuova disciplina introdotta dalla citata legge 68/99 prevede la realizzazione di un collocamento mirato inteso come l'insieme dei supporti che consentano un'integrazione reale dei disabili nel mondo del lavoro.

L'approccio della L. 68/99 favorisce la conoscenza dei bisogni specifici della persona, mettendone in evidenza le capacità e le potenzialità. L'analisi valutativa viene quindi a configurarsi come un processo attivo, in cui i vari soggetti preposti a realizzare tale funzione sono tenuti ad esprimere un'adeguata valutazione della persona con disabilità, per metterne in luce le capacità lavorative e per individuare quali possono essere gli interventi più adatti a favorire il suo inserimento lavorativo.

La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, ha stabilito le disposizioni e linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili. In dette disposizioni viene assegnato all'Agenzia del Lavoro il compito di attivarsi per chiedere alle strutture coinvolte nel procedimento (Servizio Socio-Sanitario, Servizio Formazione professionale, Sovrintendenza scolastica) le informazioni sulla persona, da trasmettere alla Commissione Sanitaria Integrata, la quale formula la diagnosi funzionale del disabile, comprensiva delle linee progettuali per l'integrazione lavorativa, con indicazione della tipologia di inserimento così specificata:

- collocamento mirato senza interventi di supporto;
- collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
- collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
- percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;
- percorso per disabili psichici: avviamento al lavoro con richiesta nominativa mediante convenzioni (art. 11 Legge n. 68/99).
- non collocabile al lavoro
- Il raccordo tra l'Agenzia del Lavoro e la Commissione Sanitaria Integrata è svolto dal Gruppo Tecnico appositamente istituito all'interno dell'Agenzia.
- Gli interventi previsti dalla presente Azione sono realizzati in favore delle persone disabili iscritte agli elenchi/graduatorie provinciali di cui alla L. 68/99, a prescindere dalla loro cittadinanza e residenza.

In questo ambito è prevista la seguente tipologia di interventi.

1. *Informazione e promozione.* L'Agenzia del Lavoro, in coerenza con quanto espresso nelle premesse, promuove un'organica rete di rapporti con Enti e servizi pubblici, Enti locali e soggetti privati che a vario titolo operano per attivare interventi di aiuto alle persone, allo scopo di diffondere la conoscenza e chiarire le potenzialità operative della presente Azione, intesa come momento di politica attiva del lavoro. Questa rete di relazioni, finalizzata in prima istanza ad assistere le persone nelle procedure relative all'accesso al mercato del lavoro ed al disbrigo delle relative pratiche amministrative, viene estesa alle aziende e alle Associazioni di categoria anche al fine di recuperare risorse ed occasioni occupazionali, ed alla comunità per sollecitare una nuova cultura a sostegno della lotta all'emarginazione.
2. *Orientamento per percorsi di integrazione lavorativa.* L'attività di orientamento dell'utenza di cui alla presente Azione, in armonia con l'attività consulenziale del Gruppo Tecnico, è finalizzata al sostegno individuale nella scelta del percorso formativo e/o lavorativo personalizzato per accedere ad un primo lavoro o ad una nuova occupazione successiva ad attività lavorative interrotte per cause diverse. È per questa ragione che l'azione di orientamento deve essere parte integrante e strettamente connessa ai progetti formativi e/o lavorativi attivabili in base alla presente Azione. L'attività di orientamento si svolge tramite una consulenza che si esplica attraverso dei colloqui con l'utente, in cui si approfondiscono le strategie adottate nel ricercare un lavoro. Scopo di tali colloqui è quello di integrare le informazioni raccolte dai Servizi Socio-sanitari, ricostruendo la storia individuale e familiare aggiornata, analizzando nello specifico le problematiche che possono aver influito o che influiscono sulla progettazione di un inserimento lavorativo. L'orientamento in tal modo trova, nell'attuazione dell'Azione, diretto collegamento con la realizzazione di percorsi integrati, anche individualizzati, per la transizione al lavoro.
3. *Servizio di supporto guidato all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.* Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti iscritti all'elenco dei disabili previsto dall'art. 8 della Legge 68/1999, l'Agenzia attua o finanzia servizi allo scopo di favorire l'incontro tra la domanda delle aziende, obbligate e non obbligate all'assunzione dei soggetti disabili e l'offerta di lavoro dei disabili che non necessitano di ulteriori supporti particolari, tenuto conto delle loro capacità lavorative, abilità ed inclinazioni.
4. *Formazione professionale.* Al fine di consentire l'inserimento dei soggetti disabili nelle qualifiche richieste dalle aziende, sono effettuati percorsi formativi, anche individualizzati.
5. *Tirocini di orientamento e formativi.* In relazione al progetto di integrazione lavorativa del soggetto disabile può essere attivato il tirocinio di orientamento e/o formazione della durata massima di 24 mesi. Esso costituisce un'esperienza di addestramento professionale sul luogo di lavoro e può essere sostenuto da momenti di formazione teorica integrata all'esperienza pratica e sviluppata consequenzialmente in base anche alle indicazioni delle aziende/Enti che collaborano all'attuazione del tirocinio. L'Agenzia del Lavoro sostiene i costi connessi all'attuazione del tirocinio mediante:
 - corresponsione al tirocinante di una borsa quantificata in €. 50,00.= settimanali;
 - corresponsione all'azienda/Ente per il tutor che segue il tirocinante, in qualità di referente interno all'azienda o all'Ente dove si svolge il tirocinio guidato, di un corrispettivo consistente in €. 156,00.= per il primo mese e €. 52,00.= per ogni mese successivo, da erogarsi semestralmente o alla fine del progetto di tirocinio;

- copertura assicurativa Inail e Rct;
- copertura di eventuali costi di insegnamento extra aziendale;
- supervisione dell'addestramento, anche tramite la collaborazione di esperti esterni.

6. *Inserimento mirato.* In questa fase l'operatore di integrazione lavorativa, nell'attuare la mediazione, svolge un'azione di sensibilizzazione del datore di lavoro rispetto alle caratteristiche presentate dal soggetto. Questo lavoro di mediazione è supportato eventualmente dall'analista aziendale, al fine di individuare eventuali posizioni di lavoro, ausili e mansionario, rispettosi delle capacità presenti e delle potenzialità del soggetto. L'intervento comprende inoltre l'attivazione e il monitoraggio dell'inserimento lavorativo e la conseguente gestione dello stesso. A tal fine l'Agenzia si può avvalere della collaborazione di soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni.

7. *Convenzioni.* L'Agenzia del Lavoro, al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei disabili, può stipulare con i datori di lavoro convenzioni ai sensi della L. 68/99 aventi per oggetto:

- a) la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della stessa legge;
- b) l'avviamento al lavoro di disabili psichici come previsto dall'art. 9, comma 4 o che presentino particolari caratteristiche e/o difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 della stessa legge;
- c) l'inserimento temporaneo di disabili presso cooperative sociali o presso liberi professionisti, secondo quanto previsto dall'art. 12 della stessa legge e/o in base a convenzioni-quadro disciplinate dalla legislazione provinciale in attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003.

Tali convenzioni devono essere conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione Provinciale per l'Impiego. Le convenzioni di cui alle lettere a) e b) possono prevedere la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal Contratto collettivo di lavoro.

L'Agenzia del Lavoro può stipulare inoltre convenzioni con cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, con i loro consorzi nonché con le organizzazioni di volontariato o con altri soggetti pubblici o privati idonei a contribuire alla realizzazione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili (art. 11, comma 5 L. 68/99). Tali convenzioni possono prevedere il finanziamento di tirocini, di servizi di tutoraggio, di accompagnamento e formazione al lavoro, di monitoraggio dell'apprendimento e delle capacità, sia presso il soggetto convenzionato che presso altri datori di lavoro.

8. *Incentivi all'assunzione.* Gli interventi di incentivazione alle assunzioni di cui alla presente Azione sono subordinati alla richiesta del datore di lavoro, da far pervenire entro 60 giorni dalla data di assunzione del dipendente oggetto dell'intervento.

a) Nell'ambito delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente punto 7, l'Agenzia del Lavoro può prevedere, ai sensi dell'art. 13 della L. 68/99, la concessione ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi concordati e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia destinate allo scopo e comunque in conformità alle indicazioni assunte a livello nazionale, di agevolazioni per l'assunzione a tempo indeterminato, entro i seguenti parametri massimi:

- per i lavoratori disabili con un grado di invalidità uguale o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1^a o 2^a o 3^a categoria, se invalidi di cui alla lettera d) del

comma 1 dell'art. 1 della L. 68/99, è riconosciuto un contributo annuale lordo pari al 60% del costo salariale relativo ai primi 12 mesi di attività;

- per i lavoratori disabili psichici, anche di tipo intellettivo, il contributo annuale lordo è pari al 60% del costo salariale relativo ai primi 12 mesi di attività;
- per i lavoratori disabili con un grado di invalidità compreso fra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4[^], 5[^] o 6[^], categoria, se invalidi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della L. 68/99, è riconosciuto un contributo annuale lordo pari al 25% del costo salariale relativo ai primi 12 mesi di attività.

Per i lavoratori di età superiore a 50 anni il tetto massimo di durata degli incentivi è elevato di 12 mesi.

Le agevolazioni sopra previste sono concesse subordinatamente al superamento del periodo di prova e sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo tenuti all'atto dell'assunzione ad effettuare assunzione obbligatorie di cui alla L. 68/99, procedono all'assunzione di disabili iscritti negli elenchi provinciali di cui alla L. 68/99, con facoltà di elevare di ulteriori 12 mesi la durata massima di ciascun intervento, nonché ai datori di lavoro che rispettivamente trasformano o confermano un rapporto di lavoro a tempo determinato o di inserimento o di apprendistato in tempo indeterminato.

b) Per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato da datori di lavoro privati non tenuti, all'atto dell'assunzione, ad effettuare assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, con persone disabili iscritte negli elenchi provinciali di cui alla L. 68/99 aventi un grado di invalidità compreso fra il 46% e il 66% se invalidi civili, 34% e 66% se invalidi del lavoro oppure con minorazioni ascritte all'8[^] e 7[^], categoria se invalidi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della L. 68/99, è concesso un contributo annuale per l'alleggerimento dei costi di assunzione e adattamento professionale pari a €. 5.000,00.= ed ha durata biennale.

c) Per ogni rapporto di lavoro di durata non inferiore a 3 mesi, a tempo determinato o di inserimento, instaurato da datori di lavoro privati che svolgono attività non a carattere esclusivamente stagionale e non tenuti, all'atto dell'assunzione, ad effettuare assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, con persone disabili iscritte negli elenchi provinciali di cui alla L. 68/99, è concesso un contributo annuale per l'alleggerimento dei costi di assunzione e adattamento professionale pari a €. 3.500,00.=, oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto, se prevista per un numero di mesi inferiore a 12.

Il contributo è reiterabile, per lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, per una durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

d) Per ogni rapporto di lavoro, di durata non inferiore a 3 mesi, a tempo determinato instaurato da Enti pubblici non economici non tenuti, all'atto dell'assunzione, ad effettuare assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, con persone disabili di tipo psichico, è concesso un contributo annuale pari a €. 5.000,00.= oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto, se prevista per un numero di mesi inferiore a 12. Il contributo è reiterabile, per lo stesso lavoratore e lo stesso Ente, per una durata massima di 24 mesi, anche non continuativi.

e) Per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con soggetti di cui al punto d) e anche a seguito di interventi di cui al medesimo punto, da Enti pubblici non economici non tenuti, all'atto dell'assunzione, ad effettuare assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, è concesso un contributo pari a €. 7.500,00.=

f) La maturazione dei contributi avviene in rate trimestrali posticipate; le rate in via di maturazione non sono riconosciute nel caso di cessazione di attività da parte dell'impresa o di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato. L'erogazione dei contributi avviene in rate annuali posticipate o successivamente alla eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di lavoro a tempo parziale, gli importi sono ridotti in proporzione alla riduzione di orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Gli interventi non possono essere effettuati per l'assunzione del coniuge, di parenti o affini entro il 3° grado del datore di lavoro o, nel caso di società, del titolare o dei soci della medesima, ad esclusione delle cooperative.

I contributi sono ammissibili anche per i soci lavoratori di Cooperative messi a libro paga; non sono ammissibili per assunzioni nell'ambito di cooperative sociali di inserimento lavorativo. Non sono ritenute ammissibili le assunzioni di lavoratori a domicilio o di addetti ad impieghi domestici.

Eventuali assunzioni dovute a modifica della ragione sociale, a fusione, a trasformazione o a trasferimento di azienda non danno diritto ai contributi; gli eventuali incentivi in corso vengono trasferiti alla nuova impresa rapportati proporzionalmente ai periodi non ancora maturati.

Le assunzioni devono avvenire entro 60 gg. dalla data di approvazione da parte dell'Agenzia della richiesta di finanziamento.

I contributi di cui al presente punto sono cumulabili con eventuali interventi di riduzione del costo del lavoro per incentivazione all'assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro previsti a livello nazionale, fino alla concorrenza massima del 75% del totale del costo salariale su base annuale.

9. Ulteriori deroghe in materia di apprendistato. In funzione della attuazione di specifici progetti di inserimento mirato al lavoro, relativi ai soggetti di cui alla L. 68/99, i limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato possono essere innalzati in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione provinciale per l'impiego.

10. Rimborso costi d'adattamento. L'Agenzia del Lavoro rimborsa, fino ad un massimo di €. 5.200,00.=, i costi sostenuti dai datori di lavoro privati per modifiche organizzative, tecniche, materiali ed acquisizione di strumenti e attrezzature particolari, purché di importo superiore a €. 250,00.=, documentabili e non soggette a contribuzioni da parte di altri soggetti pubblici, che si rendano necessari all'inserimento nell'ambiente di lavoro con rapporto a tempo indeterminato di soggetti di cui alla presente Azione. Il contributo è erogato ad assunzione avvenuta. Tale rimborso dei costi di adattamento può avvenire anche nel caso di adattamento del posto di lavoro e di acquisto di ausili tecnici per soggetti coinvolti in percorsi di inserimento lavorativo.

11. Interventi per prevenire il ritorno in stato di disoccupazione. L'Agenzia del Lavoro può intervenire, al fine di prevenire un eventuale ritorno in stato di disoccupazione di persone disabili aventi i requisiti di cui alla L. 68/99, a sostegno di un rapporto di lavoro in essere mediante le misure previste ai precedenti punti 2, 4, 6 e 10.

12. Inserimenti occupazionali nell'ambito di enti pubblici. In via sperimentale, l'Agenzia del Lavoro può sostenere fino a 50 opportunità occupazionali nell'ambito di Comuni, Comprensori o IPAB, progettate in funzione di inserimenti lavorativi da realizzare in favore di soggetti disabili iscritti da non meno di 6 mesi agli elenchi di cui alla L. 68/99. I lavoratori devono possedere un grado di invalidità civile fisica pari o superiore al 74%

oppure una disabilità di tipo psichico/intellettivo; essi sono individuati e proposti dall'Agenzia del Lavoro, in coerenza con le linee progettuali di inserimento lavorativo definite in relazione al sistema del collocamento mirato. Le opportunità occupazionali di cui al presente punto sono a tempo determinato e sono attribuite mediante l'assegnazione dello svolgimento delle relative attività a cooperative sociali. L'Agenzia del Lavoro sostiene finanziariamente tali inserimenti occupazionali con un contributo pari alla copertura totale del costo lavoro più IVA ed alla copertura totale dei costi di tutoraggio e d'eventuale formazione.

INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DI SEGMENTI DEBOLI DELL'OFFERTA DI LAVORO

I lavoratori interessati dalla presente Azione, non rientranti nella tutela di cui alla legge 68/99, sono presi in considerazione per lo stato di disoccupazione inteso come condizione che concorre ad accentuare la loro "ridotta occupabilità" dovuta alle pregresse esperienze con il mercato del lavoro, alla mancanza di salute e/o alle condizioni sociali. Fornire loro servizi a sostegno di una occupazione, vuole essere una azione che concorre alla riduzione o eliminazione delle cause che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla comunità di appartenenza. Con la presente azione si intende concorrere a fornire al dialogo tra le parti sociali, ai servizi territoriali, agli enti locali ed altre organizzazioni del privato sociale, strumenti atti a contribuire allo sviluppo locale attuando concretamente la lotta all'esclusione sociale. Tale Azione e le finalità strategiche prima descritte si intendono perseguire attraverso la predisposizione, gestione e verifica di progetti, definiti sia per tipologia di utenza che per ambiti territoriali, tendenti a costruire concrete condizioni di lavoro che, col tempo possano diventare condizioni strutturali di efficienza del sistema dei servizi all'impiego e di coerente relazione tra la domanda e l'offerta. Gli interventi attuati dalla presente Azione sono parte integrante di un progetto globale sulla persona messo in atto dai servizi educativi, formativi, sociali e sociosanitari e dalle stesse persone attraverso la definizione di personali "progetti di vita".

Tipologia delle persone per le quali sono previste le iniziative di integrazione lavorativa di cui alla presente Azione

La presente Azione è rivolta a persone non rientranti nella tutela di cui alla legge 68/99, disoccupate ed immediatamente disponibili allo svolgimento di una attività lavorativa, prioritariamente di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con una ridotta "occupabilità", in quanto oggetto di processi di esclusione sociale: utenti dei servizi Socio-sanitari e destinatari di interventi finalizzati ad un adeguato inserimento sociale (ex alcolisti, ex tossicodipendenti) oppure in condizioni di emarginazione sociale dovute alla mancanza di adeguati sostegni familiari o dovute ad handicap fisici, psichici o sensoriali.

I Soggetti preposti all'attuazione

L'Agenzia del Lavoro persegue gli obiettivi di cui alla presente Azione ricercando la collaborazione di: Enti o Servizi della Provincia Autonoma di Trento che, ai sensi della legislazione vigente, producono servizi in favore degli stessi soggetti interessati dalla presente Azione; soggetti privati che condividono, in uno spirito di cooperazione solidale, le finalità della presente azione e concorrono al raggiungimento degli obiettivi attuando autonomamente, o in rapporti di partnership, azioni coerenti.

Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Azione, l'Agenzia del Lavoro attua o finanzia progetti, anche sulla base di accordi di programma, convenzioni o protocolli d'intesa, avvalendosi di partner individuali o collettivi che posseggono le necessarie risorse, materiali o professionali.

In coerenza con quanto previsto nella precedente Azione 7 si applicano i seguenti interventi.

1. *Informazione e promozione.* L'Agenzia del Lavoro utilizza la rete di relazioni di cui in premessa e promuove la concertazione degli interventi affinché si attivi una fattiva collaborazione tra tutti i servizi territoriali a vario titolo coinvolti nei progetti di integrazione lavorativa.

2. *Orientamento per percorsi di integrazione lavorativa.* L'attività di orientamento per i soggetti di cui alla presente Azione viene svolta secondo obiettivi di cui in premessa e modalità analoghe a quanto previsto dal punto 2 della tipologia degli interventi dell'Azione 7.

3. *Promozione della negoziazione.* L'Agenzia del Lavoro promuove intese fra le parti sociali atte a facilitare l'inserimento al lavoro dei soggetti presi in considerazione dalla presente Azione.

4. *Formazione professionale.* L'Agenzia del Lavoro effettua interventi formativi, anche individualizzati, secondo modalità, durata e approccio formativo commisurati alle specifiche esigenze dell'utente o al gruppo considerato. La formazione è finalizzata alla conoscenza del mondo del lavoro ed all'acquisizione di capacità operative spendibili in aziende che operano a regime di mercato.

5. *Tirocini formativi e di orientamento.* Nell'ambito di un progetto di integrazione predisposto per il singolo soggetto od il gruppo, il tirocinio ha la durata massima complessiva di 12 mesi ed è finalizzato alla transizione al lavoro. Esso costituisce un'esperienza di addestramento professionale sul luogo di lavoro e può essere sostenuto da momenti di formazione teorica integrata all'esperienza pratica e sviluppata consequenzialmente in base anche alle indicazioni delle aziende/Enti che collaborano all'attuazione del tirocinio. L'Agenzia del Lavoro sostiene i costi connessi all'attuazione del tirocinio mediante:

- corresponsione al tirocinante di una borsa quantificata in €. 50,00.= settimanali;
- corresponsione all'azienda/Ente che segue il tirocinante, in qualità di referente interno all'azienda o all'Ente dove si svolge il tirocinio guidato, di un premio di collaborazione, consistente in €. 156,00.= per il primo mese e €. 52,00.= per ogni mese successivo, da erogarsi semestralmente o alla fine del progetto di tirocinio;
- copertura assicurativa Inail e Rct;
- copertura di eventuali costi di insegnamento extra aziendale;
- supervisione dell'addestramento, anche tramite la collaborazione di esperti esterni.

6. *Consulenze organizzative ed ergonomiche.* L'Agenzia del Lavoro attua o finanzia assistenza alle aziende per lo studio o la progettazione di programmi di inserimento di lavoratori di cui alla presente Azione, l'analisi del posto di lavoro e l'individuazione delle soluzioni organizzative ed ergonomiche più utili allo scopo di aumentare l'adattabilità delle organizzazioni produttive, sia aziendali che di singoli reparti, a questi particolari segmenti dell'offerta ed alle loro modalità di espletamento delle capacità lavorative possedute (es.: nuovi regimi di orario).

7. *Rimborso costi d'adattamento del posto di lavoro.* L'Agenzia del Lavoro rimborsa, fino ad un massimo di €. 5.200,00.=, i costi sostenuti dai datori di lavoro privati per modifiche organizzative, tecniche, materiali ed acquisizione di strumenti e attrezzature

particolari, purché di importo superiore a €. 250,00.=, documentabili e non soggetto a contribuzioni da parte di altri soggetti pubblici, che si rendano necessari all'inserimento nell'ambiente di lavoro con rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a 12 mesi o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti di cui alla presente Azione. Il contributo è erogato ad assunzione avvenuta.

8. *Incentivi all'assunzione.* Gli interventi di incentivazione alle assunzioni di cui alla presente Azione sono subordinati alla richiesta del datore di lavoro, da far pervenire entro 60 giorni dalla data di assunzione del dipendente oggetto dell'intervento.

Per ogni rapporto di lavoro instaurato da datori di lavoro privati con soggetti in età lavorativa rientranti nelle successive tipologie, può essere concesso un contributo per l'alleggerimento dei costi di assunzione ed adattamento professionale. Le categorie dei soggetti sostenuti sono determinate nel modo seguente:

- a) persone ex alcoliste o ex tossicodipendenti, con certificazione dei competenti servizi sociosanitari (Servizio Alcologia, Ser.t.) in fase di avviamento del processo di reinserimento sociale;
- b) persone non rientranti nella tutela di cui alla L. 68/99, in difficoltà occupazionale in quanto portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali e oggetto di processi di emarginazione sociale;
- c) persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, compresi gli ex detenuti affidati ai servizi sociali in regime di cui all'art. 47 e ss. mm. dell'ordinamento penitenziario con certificazione dei competenti servizi sociali.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto un contributo annuale pari a €. 7.250,00.= per una durata biennale. Per i soggetti di cui alla tipologia c) per i quali si prevede una difficoltà nel mantenimento dell'occupazione, può essere riconosciuto un contributo di mantenimento per ulteriori 24 mesi.

In caso di assunzione, di durata non inferiore a 3 mesi, a tempo determinato o con contratto di inserimento da parte di datori di lavoro che svolgono attività non a carattere esclusivamente stagionale è riconosciuto un contributo pari a €. 3.500,00.= per la durata di dodici mesi oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto, se prevista per un numero di mesi inferiore a 12. Il contributo è reiterabile, per lo stesso lavoratore e datore di lavoro, per una durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

In caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di inserimento in contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto un contributo annuale pari a €. 3.000,00.= per una durata di dodici mesi. Tale contributo è incompatibile con gli interventi previsti nell'ambito dell'Azione per Lavori socialmente utili di cui al presente Documento.

La maturazione dei contributi avviene in rate trimestrali posticipate; le rate in via di maturazione non sono riconosciute nel caso di cessazione di attività da parte dell'impresa o di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato. L'erogazione dei contributi avviene in rate annuali posticipate o successivamente alla eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di lavoro a tempo parziale gli importi relativi alle diverse tipologie sono ridotti in proporzione alla riduzione di orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Gli interventi non possono essere effettuati per l'assunzione del coniuge, di parenti o affini entro il 3° grado del datore di lavoro o, nel caso di società, del titolare o dei soci della medesima, ad esclusione delle cooperative.

I contributi sono ammissibili anche per i soci lavoratori di Cooperative messi a libro paga; non sono ammissibili per assunzioni nell'ambito di cooperative sociali di inserimento

lavorativo. Non sono ritenute ammissibili le assunzioni di lavoratori a domicilio o di addetti ad impieghi domestici.

Eventuali assunzioni dovute a modifica della ragione sociale, a fusione, a trasformazione o a trasferimento di azienda non danno diritto ai contributi; gli eventuali incentivi in corso vengono trasferiti alla nuova impresa rapportati proporzionalmente ai periodi non ancora maturati.

Le assunzioni devono avvenire entro 60 gg. dalla data di approvazione da parte dell'Agenzia della richiesta di finanziamento.

I contributi di cui al presente punto sono cumulabili con eventuali interventi di riduzione del costo del lavoro per incentivazione all'assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro previsti a livello nazionale, fino alla concorrenza massima del 50% del totale del costo salariale su base annuale.

Sostegno allo sviluppo di cooperative sociali di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati

In armonia con gli obiettivi perseguiti dalla LR n. 15/93, la presente Azione intende sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi al fine di promuovere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di soggetti disabili o socialmente svantaggiati. Tale Azione interviene in sintonia con la Legge 12 marzo 1999 n. 68, con la quale si raccorda in quanto le cooperative destinatarie di tale Azione:

- offrono servizi di sostegno al collocamento mirato in analogia ai servizi previsti dalla Legge 68/99, per una migliore integrazione tra politiche attive del lavoro e servizi all'impiego rivolti alle fasce particolarmente deboli;
- possono stipulare convenzioni con l'Agenzia del Lavoro, come previsto dall'articolo 11 della legge 68/99, per promuovere e realizzare iniziative utili a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili;
- possono collaborare con i datori di lavoro nello sviluppo di progetti mirati di inserimento lavorativo temporaneo dei disabili (art. 12, L. 68/99).

Fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 4 della Legge n. 381/91, per le finalità della presente Azione si considerano soggetti socialmente svantaggiati anche quelli individuati dalla LP n. 14/91 come modificata dalla LP 27 luglio 2007, n. 13 nonché i soggetti di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 286/98.

Sono escluse dagli interventi della presente Azione le iniziative che perseguono finalità di tipo assistenziale e comunque sostenibili dalla Provincia ai sensi della LP 31 ottobre 1983, n. 35 come modificata dalla LP 27 luglio 2007, n. 13 o da altre leggi provinciali del settore assistenziale.

Le imprese sopra indicate presentano all'Agenzia del Lavoro un progetto per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio della stessa, alla organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al suo grado di autonomia economica;
- b) una relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva della stessa e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- c) l'indicazione del rapporto tra soggetti svantaggiati e non, impiegati (o che si intendono impiegare) nell'impresa;
- d) le metodologie di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati, indicando